



Dott. Franco Golin
NOTAIO

Repertorio n. 58.366 Raccolta n. 16.814 --

ATTO RICOGNITIVO DI

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove
del mese di aprile (29.04.2014).

In Creazzo, Via Ponte Storto n. 16, S.S. 11.

Avanti a me Dott. Franco Golin, Notaio in Lonigo, con studio
in Via Pontedera n. 21, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano e del Grappa,

sono comparsi i signori, cittadini italiani:

"CONFAGRICOLTURA VICENZA" con sede in Vicenza, viale Trento
n. 197, Codice Fiscale 80008250245 rappresentata dal Presi-
dente e legale rappresentate signor Negretto Michele, nato a
Vo (PD) il 7 dicembre 1957, domiciliato per la carica presso
la sede, giusta Verbale del Consiglio Direttivo in data 14
giugno 2011;

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA" con
sede in Vicenza, via Zamenhof n. 697, Codice Fiscale
80009070246, rappresentata dal Presidente e legale rappresen-
tate signor Cerantola Martino, nato a Bassano del Grappa (VI)
il 27 ottobre 1970, domiciliato per la carica presso la sede,
giusta Verbale Assemblea Ordinaria in data 18 dicembre 2012; -

"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI" DI VICENZA, con sede in
Vicenza, viale dell'Oreficeria n. 36, rappresentata dal Pre-
sidente e legale rappresentante signor Nardi Ernesto, nato a
Vicenza il 7 maggio 1963, domiciliato per la carica presso la
sede, giusta Verbale 6° Assemblea Elettiva Provinciale; -----

"FLAI - CGIL" DI VICENZA, con sede in Vicenza, via Vaccari n.
128, Codice Fiscale 80009770241, rappresentata dal Segretario
Provinciale signor Zampese Edoardo, nato a Zugliano (VI) il
14 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede,
giusta Delibera del Comitato Direttivo in data 28 febbraio
2014; -----

"UILA - UIL" DI VICENZA, con sede in Vicenza, via Quasimodo
n. 47, Codice Fiscale 95038090247, rappresentata dal Segreta-
rio Provinciale signor Storti Nicola, nato a Valdagno (VI)
il 6 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede,
giusta Verbale del Consiglio Territoriale in data 25 ottobre
2013; -----

"FAI - CISL" DI VICENZA, con sede in Vicenza, via Carducci n.
23, Codice Fiscale 80008870240, rappresentata dal Segretario
Provinciale signor ZAMBON DANIELE, nato a Cittadella (PD) il
22 marzo 1980, domiciliato per la carica presso la sede, no-
minato il 18 novembre 2008. -----

Detti comparanti della cui identità personale, veste e pote-
ri, io Notaio sono certo, -----

PREMESSO: -----

- che con atto in data 2 luglio 1966 al n. 20.569/8.419 di
Repertorio Notaio Carlo Misomalo di Vicenza, registrato al-

REGISTRATO A VICENZA2
IL 08.05.2014
AL N. 1850 AT
Esatte €. 200,00



l'Ufficio del Registro di Vicenza in data 7 luglio 1966, al n. 2.565 Atti Pubblici, veniva costituito il Comitato per la gestione del: -----

----- "FONDO DI INTEGRAZIONE -----
----- MALATTIA LAVORATORI AGRICOLI E Q.S." -----
----- (quote sindacali); -----

- che si è reso necessario confermare detto atto costitutivo, nonché adottare un nuovo testo di statuto; -----

- che la presente assemblea è stata convocata con comunicazione in data 7 aprile 2014, -----
per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente -----

----- "Ordine del Giorno -----

Parte Straordinaria: -----

- 1) Atto ricognitivo di Atto Costitutivo nuovo ente bilaterale
- 2) Adozione nuovo Statuto -----
- 3) Varie ed eventuali". -----

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, -----
----- convengono e stipulano quanto segue. -----

Tra "CONFRAGRICOLTURA VICENZA", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA", "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI" DI VICENZA, "FLAI - CGIL" DI VICENZA, "UILA - UIL" DI VICENZA e "FAI - CISL" DI VICENZA si conferma la costituzione dell'Associazione sopra citata che avrà la seguente denominazione: -----

----- "ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VICENTINA - -----
- FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI -----
----- AGRICOLI di Vicenza" -----
----- in sigla "E.B.A.VI.". -----

con sede in Vicenza, Viale Trento n. 187, Codice Fiscale 80008310247. -----

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia o all'estero. -----

- L'Associazione ha lo scopo di: -----

a - integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Vicenza; -----

b - riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza; -----

c - osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Vicenza anche con riferimento alle pari opportunità; -----

d - promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Vicenza; -----

e - promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Vicenza; -----

f - effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali; -----

g - riscuotere per conto delle Associazioni Datoriali e Sin-

dacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 14 del contratto provinciale di lavoro; -----
h - esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. -----

Per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi l'Associazione potrà: -----

- aderire ed essere affiliata alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali; -----
- compiere, nei limiti di legge, operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e finalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avviati, anche dotandosi di strutture operative. -----

- La durata della società è fissata a tempo indeterminato. ---

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- versamenti dei soci per l'iscrizione e per le quote associative annuali, nella misura e qualora il Comitato di gestione ritenga di esigerle; -----

- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'Associazione per incrementare il patrimonio; -----

- acquisti di beni, mobili, mobili registrati ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione; -----

- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. -----

- L'Associazione sarà regolata, oltre che dalle norme contenute dal presente atto, da quelle portate dallo statuto che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale. -----

- Sono organi dell'Associazione: -----

a. l'Assemblea; -----

b. il Comitato di Gestione; -----

c. il Presidente; -----

d. l'Organo di Controllo. -----

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un numero di membri pari al numero dei soci. -----

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione. -----

I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili. -----

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra i suoi membri, il Presidente, eletto dalle OO.SS. dei datori di lavoro e il Vice - Presidente, eletto dalle OO.SS. dei lavoratori. -----

- Le spese del presente atto e di ogni altra dipendente vengono assunte dalla società ed ammontano a circa Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). -----

- Trattamento dei dati personali. -----

Le parti prestano il loro consenso affinché il Notaio tratti e conservi i loro dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e D. Lgs. n. 196/2003; pertanto in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici ufficiali competenti a riceverli. -----

Di questo atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su un foglio per tre facciate e sin qui della quarta, ho dato lettura, ai componenti che lo approvano. -----

Si sottoscrive alle ore sedici e minuti venti. -----

f.to Michele Negretto -----

Martino Cerantola -----

Nardi Ernesto -----

Zampese Edoardo -----

Storti Nicola -----

Daniele Zambon -----

f.to Franco Golin notaio - sigillo - -----



Allegato A) all'atto n. 58.366/16.814 di Repertorio/Raccolta

STATUTO

dell'associazione

"ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VICENTINA -
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI
AGRICOLI di Vicenza - "

in sigla "EBAVI".

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 25 maggio 2010 e dell'art. 14 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato in data 18 luglio 1996, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole: Confagricoltura Vicenza, Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Provinciale di Vicenza, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza, F.A.I. - C.I.S.L. di Vicenza, F.L.A.I. - C.G.I.L. di Vicenza e U.I.L.A. U.I.L. di Vicenza una associazione mutualistica, che non persegue fini di lucro, denominata:

"ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VICENTINA -
FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA MALATTIA-INFORTUNIO LAVORATORI
AGRICOLI di Vicenza"
in sigla "E.B.A.VI."

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Vicenza.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dall'Associazione.

Art. 4 - Riferimenti generali


L'Associazione opera secondo gli accordi degli associati e le norme del diritto privato ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

FINALITA' E SCOPO

Art. 5 - Scopo sociale

L'Associazione ha lo scopo di:

- a - integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Vicenza;
- b - riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza;
- c - osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Vicenza anche con riferimento alle pari opportunità;
- d - promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei



lavoratori della provincia di Vicenza;
e - promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Vicenza;
f - effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
g - riscuotere per conto delle Associazioni Datoriali e Sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 14 del contratto provinciale di lavoro;
h - esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi l'Associazione potrà:

- aderire ed essere affiliata alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali;
- compiere, nei limiti di legge, operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi e finalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avviati, anche dotandosi di strutture operative.

----- AMMISSIONE - DIRITTI - DOVERI DEGLI ASSOCIATI -----

----- SCIoglimento RAPPORTO -----

Art. 6 - Associati

Sono soci dell'associazione i fondatori firmatari dell'atto costitutivo.

Potranno essere accettati come soci anche altri soggetti firmatari dei CCNL e CCPL per gli operai agricoli e florovivaisti che chiederanno di entrare nell'Associazione con domanda proposta ai soci.

Art. 7 - Diritti ed obblighi degli associati

A ciascun socio spetta l'espressione di un singolo voto. Tutti gli associati hanno il diritto a partecipare a tutte le iniziative nonché a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione.

E' esclusa ogni temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Gli associati devono:

- osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno che dovesse essere adottato e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota di iscrizione e quella associativa annuale entro la data, nella misura e qualora il Comitato di Gestione ritenga di esigerle;
- non danneggiare in alcun modo l'Associazione.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto

La qualità di associato può cessare per volontà dell'associato che la esprimerà con la dichiarazione di recesso da esercitare dopo 6 (sei) mesi dalla dichiarazione.

La qualità di associato potrà essere persa per esclusione con

delibera dei soci o per estinzione dell'Associato. -----

----- PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZI SOCIALI -----

Art. 9 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- versamenti dei soci per l'iscrizione e per le quote associative annuali, nella misura e qualora il Comitato di gestione ritenga di esigerle; -----
- liberalità, erogazioni, lasciti, donazioni, oblazioni, eredità, rendite e simili da chiunque disposti a favore dell'Associazione per incrementare il patrimonio; -----
- acquisti di beni, mobili, mobili registrati ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione; -----
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. -----

Art. 10 - Risorse -----

L'Associazione al fine di perseguire i propri scopi utilizzerà altresì la contribuzione prevista dal Contratto collettivo provinciale di lavoro di Vicenza. -----

L'Associazione potrà inoltre usufruire di: -----

- contributi da parte di soci; -----
- contributi da privati o da enti pubblici e privati; -----
- proventi di vario genere privi di qualsiasi vincolo di destinazione; -----
- lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; -----
- eventuali proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. -----

Qualora il gettito dei contributi previsti dal Contratto collettivo provinciale di lavoro di Vicenza detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 5 e per lo svolgimento delle altre attività dell'associazione, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni. -----

Art. 11 - Esercizio sociale -----

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Il Comitato di Gestione predispone e sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto annuale, che dovrà essere costituito da stato patrimoniale e conto economico, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio. -----

----- ORGANI -----

Art. 12 - Organi sociali -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea; -----
- il Comitato di Gestione; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di Controllo. -----



Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è composta dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori in persona del loro Segretario pro-tempore e dalle Associazioni Datoriali del settore agricolo socie che intervengono in persona del loro Presidente pro-tempore, o dai loro delegati (tranne un membro del Comitato di gestione).
Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea.

Il socio che non possa partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non potrà avere più di una delega.

L'assemblea ordinaria dei soci procede all'approvazione del bilancio, alla nomina dei membri del Comitato di Gestione e dei membri dell'eventuale Organo di controllo.

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sull'approvazione di eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, sullo scioglimento dell'Associazione, in merito all'esclusione di un socio, all'adesione di nuovi soci e sulle altre materie ad essa sottoposte dal Comitato di Gestione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso spedito o recapitato a mano a mezzo lettera raccomandata o telegramma almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:

- a mezzo fax, almeno sette giorni prima dell'adunanza, a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;

- a mezzo e-mail (posta elettronica) almeno sette giorni prima dell'adunanza a condizione che sia riconoscibile l'indirizzo di posta elettronica di partenza e che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 72 (settantadue) ore.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare. -----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. --

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci dell'Associazione. -----

Per l'esclusione di un socio o l'adesione di nuovi soci, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci dell'Associazione. -----

Il voto espresso sarà sempre palese. -----

Art. 14 - Comitato di Gestione -----

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un numero di membri pari al numero dei soci. -----

A ciascun socio spetta il diritto di nominare un proprio componente in seno al Comitato di Gestione. -----

I componenti durano in carica 3 (tre) anni, fino all'approvazione del rendiconto annuale e sono rieleggibili. -----

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, tra i suoi membri, il Presidente, eletto dalle OO.SS. dei datori di lavoro e il Vice - Presidente, eletto dalle OO.SS. dei lavoratori. -----

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, il Comitato provvederà a richiedere la nomina del sostituto all'Organizzazione che lo aveva nominato che indicherà un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. -----

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. -----

Art. 15 - Presidente -----

Il Presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'assemblea e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti. -----

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice - Presidente. -----

Art. 16 - Competenze del Comitato di Gestione -----

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano al Comitato di Gestione. -----

Il Comitato delibera su tutti i provvedimenti che ritiene op-

portuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed all'uopo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di comprare, vendere e locare immobili, assumere mutui passivi, assentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, compiere operazioni bancarie ed esercitare tutte le altre facoltà occorrenti per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione. -----

E' in facoltà del Comitato delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei poteri così come deliberare di rilasciare procure a terzi. -----

In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito: --

a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'associazione; -----

b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice - Presidente; -----

c) alle modalità di riscossione dei contributi previsti; -----

d) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti; -----

e) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni; -----

f) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità; -

g) all'approvazione di eventuali regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;

h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Associazione. -----

Art. 17 - Riunioni del Comitato -----

Le sedute del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le relative deliberazioni devono essere adottate con il voto della maggioranza dei componenti presenti. -----

Il Comitato si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi componenti. -----

La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei componenti il Comitato, almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. -----

L'avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:

- a mezzo fax, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a condizione che sia riconoscibile il numero di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale; -----

- a mezzo e - mail (posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza a condizione che sia riconoscibile l'indirizzo di posta elettronica di partenza e che l'indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia

stato preventivamente depositato presso la sede sociale. -----
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione con
i suddetti mezzi con preavviso minimo di 48 (quarantotto) o-
re. Le riunioni del Comitato si potranno svolgere nella sede
sociale o altrove purchè in Veneto. -----

Per ciascuna riunione il Comitato redige un verbale che viene
trascritto in apposito libro. -----

Non è ammessa delega di rappresentanza. -----

Art. 18 - Organo di controllo -----

Gli associati possono eleggere un Organo di Controllo, compo-
sto da un massimo di 3 membri, designato congiuntamente dalle
Parti Datoriali e Sindacali. -----

Il Sindaco/i dura/no in carica 3 (tre) anni, fino all'appro-
vazione del rendiconto annuale, e può essere riconfermato. ---

L'Organo di controllo effettua le verifiche sull'amministra-
zione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leg-
gi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regola-
re tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto
consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture conta-
bili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da pre-
sentare all'assemblea per l'approvazione del bilancio. -----

L'Organo di controllo può procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere no-
tizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate o-
perazioni. -----

L'Organo di controllo redige verbale di tutte le riunioni e
ispezioni. -----

I verbali sono trascritti nel libro dell'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo devono essere convocati
ed hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di
Gestione ed alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. ---

----- SCIoglimento - RINVIO -----

Art. 19 - Scioglimento -----

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli associati no-
mineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri. ----

L'eventuale residuo netto, pagati i debiti e soddisfatti tut-
ti gli impegni, sarà devoluto alla promozione di iniziative
tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle
condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli
della provincia di Vicenza o ad altre Associazioni con fina-
lità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia
diversamente disposto dalla legge. -----

Art. 20 - Rinvio -----

Per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge vi-
genti in materia di associazioni. -----

f.to Michele Negretto -----

Martino Cerantola -----

Nardi Ernesto -----

Zampese Edoardo -----

Storti Nicola -----

Daniele Zambon

f.to Franco Golin notaio - sigillo -

Copia conforme all'originale
che rilascio per ogni uso consentito
LONIGO 8 Maggio 2014

Francis plew 